

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - BOZZA

### Il Consiglio

Vista la D.C.C. n. 11 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 26 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2021/2023;

Premesso che:

- i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;
- l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;

Premesso altresì che:

- Publiacqua Spa è società a maggioranza di capitale sociale pubblico (60%) detenuto da Enti locali o società a capitale interamente pubblico (Consiag Spa e Publiservizi Spa) con la partecipazione, per una quota pari al 40% del capitale, del socio industriale privato Acque Blu Fiorentine Spa selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;
- Publiacqua Spa è il gestore del Servizio Idrico Integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana, al tempo Ato 3 Medio Valdarno, a partire dal primo Gennaio 2001 per una durata originariamente stabilita in 20 anni;
- il Comune di Poggio a Caiano partecipa con n. 17.649 azioni alla società Publiacqua SpA per un valore di capitale di euro 91.068,84 corrispondente a circa lo 0,06% del suo capitale sociale;
- il Comune di Poggio a Caiano partecipa altresì indirettamente a Publiacqua Spa tramite Consiag Spa, detenendo quest'ultima società una quota in Publiacqua Spa nella misura del 24,94% per un valore di capitale di euro 37.477.828,00;

Ricordato che:

- il 27 Giugno 2006, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto il "Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag Spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA" che regola i reciproci rapporti in relazione alla partecipazione in Publiacqua SpA. (di seguito Patto Parasociale);
- i soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, nel Giugno 2007, hanno sottoscritto fra loro il "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa" al fine di adottare comportamenti unitari e condivisi nei confronti del socio privato (di seguito Patto dei soci pubblici);
- il Patto dei soci pubblici prevede quali organi concertativi dei sottoscrittori il Comitato del Patto composto da una rappresentanza di soci e l'Assemblea dei Sottoscrittori, alla quale partecipano tutti i soci di parte pubblica di Publiacqua;
- con Deliberazione di Consiglio n. 33 del 30 Giugno 2020 il Comune di Poggio a Caiano, in previsione della scadenza del termine naturale della concessione al 31-12-2021 e sulla scorta di quanto condiviso fra i soci pubblici, ha deliberato di esercitare la disdetta del Patto Parasociale con il socio privato secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Patto medesimo, disdetta comunicata al socio privato in data 26 Giugno 2020;
- successivamente, con Deliberazione 59/2021/R/IDR del 16 Febbraio 2021 ad oggetto "Approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo

2020 – 2023 proposta dall’Autorità Idrica Toscana per il Gestore Publiacqua S.p.A.”, ARERA ha approvato lo specifico schema regolatorio proposto da AIT con le Deliberazioni n. 3/2020 e n. 24/2018, implicante l’estensione della durata dell’affidamento a Publiacqua al 31/12/2024 quale misura per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo (art. 3 e artt. 19 e seguenti, della Convenzione di gestione con Publiacqua Spa);

- in seguito, di conseguenza, con Deliberazione dell’Assemblea di Autorità Idrica Toscana (AIT) n. n. 2/2021 del 5 marzo 2021 di presa d’atto della Deliberazione ARERA n.59/2021/R/IDR del 16 febbraio 2021, è stata approvata la modifica della durata della Convenzione di Gestione con Publiacqua S.p.A., prorogata al 31/12/2024;

**Considerato** quindi che a seguito della deliberazione di ARERA n 59/2021/R/idr del 16 Febbraio 2021 e della Deliberazione AIT n. 2/2021, sopra richiamate, la scadenza dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) a Publiacqua Spa è stata portata al 31.12.2024 e che alla scadenza dell’affidamento l’AIT dovrà procedere alla scelta della nuova forma di gestione del servizio e all’individuazione di un nuovo gestore secondo le previsioni di legge;

**Dato atto** che:

- con Deliberazione n. 2/2018 del 26 luglio 2018 approvata unanimemente, la Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno: *“si esprime a favore della gestione in house del servizio idrico integrato e chiede che l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana tenga conto di tale indirizzo nella futura decisione della scelta della forma di gestione valutandone la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria”*;
- con Deliberazione del 28 novembre 2018 AIT, nel dare mandato al proprio Direttore Generale a provvedere agli opportuni approfondimenti per la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, dava conto che *“5 Conferenze territoriali su 6 hanno espresso l’indirizzo di procedere verso l’affidamento in house della gestione del servizio idrico integrato”*.

**Dato atto** che in sede di Comitato di Patto del 16-04-2021 e del 23-04-2021, come da verbali acquisiti agli atti, i Comuni soci di Publiacqua Spa hanno condiviso l’intento di realizzare un’operazione di concentrazione della compagine pubblica costituendo una società a cui trasferire le proprie quote di partecipazione di Publiacqua Spa, ferma restando la facoltà di opzione di ciascun socio in relazione alla propria quota di partecipazione;

**Ricordato** l’intento dei soci, e fra questi del Comune di Poggio a Caiano, espresso anche con la disdetta del Patto Parasociale approvata con la sopra richiamata Delibera di Consiglio n. 33/2020, di rinegoziare l’assetto dei rapporti con il partner privato di Publiacqua come ad oggi stabiliti in modo da conseguire una migliore gestione del percorso finale della concessione da parte dei soci pubblici medesimi;

**Rilevato** che stante il contesto normativo e di prossimità del termine della gestione risulta necessario individuare alternative strategiche condivise per valorizzare la partecipazione pubblica e il patrimonio di conoscenze e competenze maturate all’interno del gestore;

**Evidenziata** l’opportunità che i soci pubblici dispongano di strumenti per conseguire unitarietà di azione maggiormente adeguata all’attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell’affidamento, anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata;

**Evidenziata** la strategicità e opportunità del conseguimento di una unitarietà di azione fra i soci pubblici coinvolti nel percorso aggregativo, al fine di strutturare un coordinamento dell’azione dei soci pubblici e delle loro società presenti nel capitale di Publiacqua Spa;

**Preso atto** che in sede di Comitato di Patto la forma associativa societaria è stata ritenuta lo strumento più idoneo a rispondere all’esigenza di unitarietà di azione fra soci pubblici, poiché consente di raggiungere la dimensione del controllo assembleare da parte dei soci pubblici in Publiacqua Spa, ad oggi realizzato solo tramite pattuizioni non più adeguate alla gestione della fase finale della concessione;

**Dato atto** che in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal DLgs. 175/2016 ed evidenziato che l’iter amministrativo per la realizzazione dell’operazione di aggregazione

sopra descritta prevede l'adozione di una deliberazione consiliare ex artt. 5 e 7 del TUSP, che sia analiticamente motivata e preceduta da consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di proposta;

**Dato atto** nello specifico che per le deliberazioni di partecipazione alla costituzione di una società vale quanto indicato dall'art. 7 TUSP, secondo cui è necessario che il Consiglio Comunale deliberi secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, c.1 TUSP come di seguito riportato: *“Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”*;

**Ricordato** che fra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi del Dlgs 175/16 (art. 4) vi è la produzione di servizi di interesse generale quale il Servizio idrico Integrato e la autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;

**Richiamato** il comma 5 dell'articolo 4 del Tusp nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

**Tenuto conto** della natura strumentale di una holding, che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice “sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa”» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (cfr. C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

**Considerato che** tramite la nuova società il Comune provvederà ad una attività “di autoproduzione di beni o servizi strumentali”, attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4 c.2 lett. d) e art. 4 c.5 del DLgs. 175/2016, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie, rafforzando il ruolo strategico della parte pubblica in Publiacqua Spa;

**Considerato che** con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Poggio a Caiano in conformità di quanto disposto dall'art. 4 TUSP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici;

**Atteso che** la scelta organizzativa della Società di gestione di partecipazioni si ispira ad i seguenti obiettivi:

a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di gestione delle delicate fasi della fine della concessione;

b) organizzare le partecipazioni pubbliche in Publiacqua spa in modo efficiente, efficace ed economico, superando la frammentarietà ed assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la opportunità della scelta e la sostenibilità finanziaria della società;

c) garantire in capo agli organi di governo degli Enti e gli altri soggetti pubblici aderenti, anche a seguito della interposizione societaria di una holding nella direzione e vigilanza delle partecipazioni, l'esercizio stringente delle funzioni di vigilanza, controllo ed indirizzo, sia delle partecipazioni in essere, sia sulle scelte strategiche per l'acquisizione di nuove, nel rispetto delle finalità istituzionali degli Enti e delle prerogative dei medesimi organi;

**Considerato che:**

- il modello organizzativo della società Holding comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello Holding attraverso la enucleazione di un modello di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a totale partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economico imprenditoriale;

- il modello di governance attraverso Holding di partecipazioni è da tempo considerato uno strumento adeguato per governare le società cui sono stati esternalizzati servizi o attività, con positiva valutazione dell'efficacia in quanto particolarmente adatto alla realizzazione del coordinamento rispetto a reti di società satellite partecipate in differente misura dagli enti locali;

**Evidenziata** pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni degli enti locali o di società da essi totalmente partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli Enti costituenti e del Comune di Poggio a Caiano;

**Considerato** che è possibile ravvisare la dimensione dell'opportunità nei vantaggi strategici derivanti dalla partecipazione a una nuova società in controllo pubblico, che realizza a sua volta un controllo su Publiacqua Spa in considerazione della rilevanza dell'aggregazione, rispetto all'attuale partecipazione diretta ma irrisoria e non di controllo, rafforzando il perseguimento delle finalità di interesse pubblico sopra espresse, ferme restando le competenze strategiche in capo agli organi di governo dell'ente tramite la strutturazione di attività di vigilanza e controllo con gli strumenti statutari a disposizione;

**Dato atto** che l'apporto di beni da parte dei Comuni soci alla società ha la natura di conferimento, che trova allocazione nel patrimonio netto della società che ne è beneficiaria;

**Considerato** che le amministrazioni ottengono un valore patrimoniale di partecipazione nella nuova società corrispondente al valore patrimoniale conferito, e che quindi l'operazione si configura come una differente allocazione di immobilizzazioni;

**Considerato** che è possibile ravvisare la dimensione della sostenibilità finanziaria prospettica della società Newco, garantita dalla previsione dei proventi per dividendi futuri di Publiacqua Spa;

**Evidenziate** altresì ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs 175/16, le ragioni e le finalità della scelta a favore della costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione in Publiacqua Spa nei seguenti aspetti:

- sostituire una partecipazione diretta ma non di controllo, che ad oggi risulta inefficace per la realizzazione delle migliori strategie in materia di servizi pubblici, con una partecipazione indiretta ma di controllo, in grado di svolgere un miglior presidio del servizio idrico, tramite lo strumento della new-co, che verifica i requisiti e le condizioni di società a controllo pubblico, ed è a sua volta in grado di controllare Publiacqua Spa partecipando al capitale della stessa in misura maggioritaria;
- superare la forte frammentarietà della compagine azionaria di Publiacqua Spa che stante anche l'esiguità delle singole partecipazioni detenute da alcuni singoli Comuni non garantisce la possibilità di elaborare strategie efficaci sulla gestione futura di Publiacqua Spa a termine della concessione;
- rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Publiacqua Spa per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici su Publiacqua Spa nei confronti del socio privato a favore del recupero di un maggior ruolo della parte pubblica nella gestione della società;
- disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento anche in considerazione delle criticità nella fase finale della concessione nel rapporto con il socio privato industriale, in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;

**Considerato** che la scelta di conferire le partecipazioni di Publiacqua alla nuova holding non comporta per il Comune di Poggio a Caiano oneri finanziari che richiedono la copertura di bilancio, ma risponde ad una logica organizzativa strategica strumentale ad una più efficace gestione della propria partecipazione nel gestore del servizio per quanto sopra detto senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio né sul valore dell'asset patrimoniale;

**Preso atto** delle valutazioni del Comitato di Patto, che ha ritenuto che la società holding fosse lo strumento più adatto per il miglior esercizio delle prerogative e dei diritti connessi alla partecipazione nella società Publiacqua, da mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Medio Valdarno, oggi AIT;

**Richiamato** il comma 5 dell'articolo 4 del Tusp sopra riportato nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, che ne legittima l'utilizzo;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di conferire a detto nuovo soggetto costituendo le azioni detenute dal Comune di Poggio a Caiano in Publiacqua Spa, per l'intera partecipazione detenuta pari a 17.649 azioni, assumendo la qualità di socio nella costituenda società in misura proporzionale al rapporto fra il conferimento effettuato e il totale del valore aggregato raggiunto;

**Dato conto** della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art 5 co 2 del D.lgs 175/2016, come meglio di seguito precisato;

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno.
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:
  - sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;
  - favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;
  - distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;
  - incida sugli scambi tra Stati membri.

**Rilevato** che il trasferimento alla nuova società delle quote di partecipazione in Publiacqua SpA non influisce sul posizionamento di quest'ultima sul mercato, consentendole un "vantaggio selettivo", in quanto l'operazione di cui trattasi si configura come mero processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici, né, questi ultimi, contestualmente al trasferimento delle azioni, finanzieranno la nuova società con risorse destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato;

**Dato atto** che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ex art.5, c. 2 ultimo periodo del DLgs.175/2016, nella forma di pubblicazione con avviso sul sito istituzionale dell'Ente;

**Dato atto** che la nuova società sarà conforme alle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 2 e comma 5 del DLgs. 175/2016 poiché avrà come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni;

**Ritenuto** di stabilire fin da ora che la società in quanto in controllo pubblico sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del Tusp da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci, operando tramite una rigorosa gestione della spesa e realizzando una corresponsione di distribuzione dei dividendi ai soci nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio;

**Visto** lo Statuto della nuova società (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale), che si configurerà come società pluripartecipata in controllo pubblico con le seguenti caratteristiche: (i) quota di capitale pubblico locale non inferiore al 100%, per tutta la durata della società; (ii) oggetto sociale esclusivo consistente nella gestione delle partecipazioni societarie di enti locali; (iii) potere di azione dell'organo amministrativo limitato attraverso la riserva di specifiche materie alla preventiva autorizzazione dei soci;

**Richiamato** l'art. 22 del Tusp "Trasparenza" secondo cui le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**Considerato** che il valore del conferimento per il Comune di Poggio a Caiano è pari ad euro 171.555,48, per la totalità delle azioni possedute in numero di 17.649, come da perizia agli atti di ufficio, redatta ai sensi dell'art. 2343 ter c.c. e che la percentuale di partecipazione dell'amministrazione nella nuova società sarà pari alla incidenza del valore di detto conferimento sul valore complessivamente raggiunto da tutti i conferimenti;

**Ritenuto** di stabilire fin da ora che la società sarà sottoposta al contenimento dei costi di funzionamento;

**Dato atto** che il conferimento delle azioni di che trattasi è stato sottoposto ed approvato dall'assemblea dei Sottoscrittori come previsto all'articolo 10 del Patto dei soci pubblici del 4-5-2021;

**Dato atto** del contenuto dell'art. 11 del Patto Parasociale disdettato, in ordine alla non applicabilità delle clausole statuarie di prelazione sulle conferende azioni di Publiacqua Spa e della necessità dell'adesione della società conferitaria al Patto medesimo per la sua residua durata utile fino al perfezionamento degli effetti della disdetta deliberata come descritto in premessa;

**Ritenuto** pertanto di stabilire che la costituenda società si impegni al subentro e al rispetto delle pattuizioni tutte previste nel "Patto Parasociale tra Comune di Poggio a Caiano e altri comuni, Consiag spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA" del 27 giugno 2006, fino alla scadenza del Patto disdettato medesimo, quale parte unica con il Comune di Firenze, che ne è mandatario, e tutti gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti e obblighi attribuiti dal Patto Parasociale ai sensi del suo art. 11 comma 2, e di prevedere espressamente tale condizione nell'atto costitutivo, oltre che esprimere fino da ora indirizzo alla società ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**Dato conto** che il "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa" continuerà ad operare per espressa volontà dei suoi sottoscrittori con riferimento alle decisioni da assumersi in Publiacqua Spa anche con riferimento alle partecipazioni conferite nella nuova società, la quale opererà come tramite nei confronti di Publiacqua secondo gli indirizzi deliberati dai propri soci;

**Considerato che** il Comune di Poggio a Caiano è socio di Consiag Spa, di cui detiene il 2,32% del capitale sociale, e che è necessario altresì con il presente atto dare indirizzo ai sensi dell'art. 42 del TUEL alla società Consiag Spa per la cessione delle partecipazioni in Publiacqua Spa detenute nella misura del 24,94% per il valore risultante dalla perizia di stima acquisita agli atti di ufficio, dando mandato al rappresentante del Comune ad esprimendosi favorevolmente in sede assembleare per il conferimento dell'intera partecipazione detenuta da Consiag Spa nella nuova società;

**Richiamato** l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 175/2016, secondo il quale l'atto deliberativo contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dall'articolo 2328 del codice civile per le società per azioni, e considerato che la sede, l'oggetto, la durata, l'amministrazione, il Collegio Sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e considerato parte integrante del presente atto (allegato 1), mentre per quanto riguarda la quota di partecipazione dei soci, essa sarà proporzionale al valore conferito destinato al capitale sociale derivante dalla aggregazione rispetto al valore complessivo raggiunto, come definito al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;

**Dato atto inoltre che** tutte le spese inerenti l'atto costitutivo oltre che quelle accessorie, sono a carico della società;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 175/16;

**Visti** gli articoli 2343 e seguenti del codice civile in ordine ai conferimenti nelle società per azioni e in particolare l'art. 2343 ter, comma 2, lettera b);

**Visto** lo statuto della nuova società (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che si configurerà come società a totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi interamente partecipate;

**Vista** la perizia acquisita agli atti di ufficio sul valore delle azioni di Publiacqua Spa redatta, ai sensi dell'art. 2343 ter, comma 2, lettera b), da esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'incarico conferitogli su mandato congiunto dei soci del "Patto di sindacato fra i soci pubblici di

Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa”, come deciso dal Comitato di Patto in data 16 e 23 aprile 2021;

**Tenuto conto che** l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di “...organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione...”;

**Ritenuto** per tutto quanto sopra di aderire al progetto di costituzione della nuova società a totale capitale pubblico di gestione della partecipazione in Publiacqua S.p.A., conferendo al nuovo soggetto costituendo le azioni detenute direttamente dal Comune di Poggio a Caiano in Publiacqua S.p.A. al valore patrimoniale determinato dalla perizia;

**Preso atto** che conseguentemente con il conferimento della propria partecipazione in Publiacqua Spa il Comune di Poggio a Caiano cessa la propria partecipazione diretta nella stessa;

**Preso atto** che trattandosi di società a totale partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del D.lgs 175/16 e ss mm. ii. ;

**Preso atto** del parere del revisore unico (allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 c. 1 lett. b) punto 3 del Dlgs 267/2000;

**Ritenuto** altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione della società;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Supporto, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

### **Delibera**

- 1) di procedere alla costituzione di una nuova società in controllo pubblico a totale partecipazione di enti pubblici o società interamente partecipate da enti pubblici con sede a Firenze;
- 2) di prendere atto della perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile sul valore delle azioni di Publiacqua Spa acquisita agli atti di ufficio;
- 3) di sottoscrivere la quota di pertinenza del Comune di Poggio a Caiano mediante il conferimento delle n. 17.649 azioni pari a euro 91.068,84 di capitale detenute dal Comune di Prato in Publiacqua Spa, al valore di euro 171.555,48;
- 4) di approvare lo Statuto della costituenda società nel testo allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dagli articoli 2328 del codice civile per le società per azioni;
- 5) di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Poggio a Caiano nella nuova società sarà proporzionale al valore del conferimento apportato rispetto al totale del conferimento raggiunto dai soci aderenti alla aggregazione;
- 6) di stabilire che la costituenda società Spa si impegni al rispetto delle previsioni del “Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag spa, Publiservizi SpA e Acque Blu Fiorentine SpA.” del 27 giugno 2006 fino alla sua scadenza a seguito delle disdetta deliberata dai soci pubblici, e che la stessa debba intendersi parte unica con il mandatario Comune di Firenze e gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal Patto medesimo;
- 7) di prevedere la condizione di adesione di cui al precedente punto all'interno dell'atto costitutivo della costituenda società e esprimere fin da subito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL indirizzo vincolante in tal senso alla nuova società;
- 8) di stabilire che la società nella fase di avvio delle attività debba operare un'oculata gestione dei costi, rivolta alla corresponsione ai soci dei dividendi di Publiacqua Spa nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio;

- 9) di dare mandato al rappresentante del Comune nella assemblea di Consiag Spa affinché esprima voto favorevole alla cessione nella costituenda società della intera partecipazione detenuta da Consiag Spa in Publiacqua Spa;
- 10) di dare atto che il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione in Publiacqua Spa procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e al conferimento delle azioni di Publiacqua Spa nella costituenda società e compirà tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
- 11) di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche di natura meramente formale e non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale alla bozza di statuto (in allegato 1);
- 12) di dare atto che tutte le spese inerenti l'atto costitutivo oltre che quelle accessorie, sono a carico della costituenda società;
- 13) di inviare il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art.5 comma 3 del Dlgs n 175/16.
- 14) di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Prato ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

## STATUTO

“[●] S.p.A.”

### Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni denominata “[●●●●●●] S.p.A.” a capitale interamente pubblico.

### Articolo 2 – Sede

La società ha la sede nel territorio del Comune di Firenze, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero.

La società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell’organo amministrativo.

### Articolo 3 – Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.

### Articolo 4 – Soci

Possono essere soci della “[●●●●●●] S.p.A.” i Comuni, la Città Metropolitana di Firenze e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le società di capitali a integrale partecipazione pubblica.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

### Articolo 5 – Oggetto sociale

La società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l’elencazione costituisca limitazione od obbligo - di:

- a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate;
- b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo;
- c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell’oggetto sociale;
- d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell’oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l’integrazione migliorando l’economicità complessiva della filiera;
- e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria;
- f. coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate;
- g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell’oggetto sociale;
- h. promuovere iniziative volte all’aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all’oggetto sociale;
- i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l’attivazione di

strumenti comuni;

j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;

k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;

l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

#### **Articolo 6 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]/00) suddiviso in n. [●] azioni del valore nominale di Euro [●] ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, in osservanza delle vigenti norme di legge, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni.

#### **Articolo 7 – Azioni**

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

#### **Articolo 8 – Clausola di prelazione e gradimento**

Le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e del diritto di gradimento di cui appresso nel presente articolo che operano per i trasferimenti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

a) trasferimento di azioni in favore di altri soci;

b) trasferimento di azioni in favore di società a integrale partecipazione pubblica in cui uno o più soci, anche congiuntamente e indirettamente, abbiano una partecipazione di maggioranza nel capitale;

c) trasferimento di azioni in favore di un ente che abbia già una partecipazione, diretta o indiretta, in uno o più soci.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra, deve anzitutto offrirle in acquisto agli altri soci, proporzionalmente

alle rispettive partecipazioni. Perciò dovrà specificare con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta. Qualora tale prezzo non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente paragrafo la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimesso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un terzo ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle azioni da trasferire nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La stessa regola si applica per il caso in cui l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo e per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso il terzo procedere alla determinazione del valore della partecipazione.

Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua mancata accettazione della determinazione del terzo, entro [trenta (30)] giorni dalla comunicazione di tale determinazione da parte del terzo, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.

Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovrà prevedere i termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessità di rispettare il presente articolo.

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento, ad eccezione dei casi stabiliti dalle lettere a), b) e c) che precedono, non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui all'articolo 18. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società, sue controllate o collegate. Il gradimento potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità

finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della società.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione del socio alienante di cui al secondo paragrafo del presente Articolo. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio alienante, il gradimento s'intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione. Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara, ferme le condizioni di cui sopra. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara sarà sottoposta al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci e di rilascio del gradimento.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intende: a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso; b) qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo particolare o universale, gratuito od oneroso, in forza del quale si consegua in via diretta o il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni.

#### **Articolo 9 – Contributi dei Soci – Obbligazioni**

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, è consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio tra il pubblico, ove applicabili.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.

#### **Articolo 10 – Recesso**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 del codice civile e per le altre cause previste dalla legge.

#### **Articolo 11 – Organi della società**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, su decisione dell'assemblea;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

#### **Articolo 12 – Assemblea della società**

L'Assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 del codice civile.

### **Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'Assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

Il telefax o la posta elettronica non certificata possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, lo ritenga opportuno.

### **Articolo 14 – Diritto di intervento**

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede della società prima dell'Assemblea.

### **Articolo 15 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2369 co. 4 c.c., in prima, seconda, ed in ogni altra convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale presente.

Oltre che sulle materie previste dalla legge, competono all'Assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni autorizzative, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, inerenti le seguenti materie:

- a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico e approvazione dei piani industriali;
- b) adozione delle linee guida alle società partecipate per le erogazioni dei servizi e per gli investimenti nel territorio di riferimento;
- c) costituzione o partecipazione a società, consorzi, associazioni e altre forme associative e designazione, ove occorresse, delle persone destinate a rappresentare nelle medesime la società;
- d) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. c. ovvero la modifica della partecipazione negli stessi;
- e) indirizzi e decisioni che riguardino direttamente o indirettamente scelte attinenti alla partecipazione in procedure di selezione per la gestione di servizi pubblici e altre scelte attinenti rapporti di natura concessoria;
- f) espressione di volontà rispetto a clausole di gradimento, qualora previste da statuti, accordi, patti o intese in merito a trasferimenti di azioni o ai poteri degli amministratori nelle società controllate.

Nelle materie sottoposte all'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno la metà dei soci stessi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale e di più della metà dei soci presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno metà dei soci presenti. Nelle ulteriori convocazioni, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più dei due 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, nella prima e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole di più dei due terzi del capitale sociale.

Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2369, comma 4 del codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società o le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli

adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea e ne darà atto nel verbale.

#### **Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa e, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, dall'Amministratore Unico. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

#### **Articolo 17 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, tra cui il Presidente, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.

Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'organo amministrativo, determinerà la composizione dell'organo amministrativo con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2369 co 4° per le decisioni dell'Assemblea in seconda convocazione e convocazioni successive, la durata in carica e il numero degli amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo.

Agli amministratori è attribuito un compenso onnicomprensivo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile al caso di specie.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Gli amministratori:

- a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- d) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

È consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la delega al Presidente specificamente autorizzata dall'Assemblea.

#### **Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori e ai sindaci, inviato, di regola, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Articolo 19 – Presidente e rappresentanza della società**

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'articolo 20, spettano, disgiuntamente, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti delle deleghe o dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vicepresidente. La carica di Vicepresidente, attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione, ha unicamente funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **Articolo 20 - Poteri dell'organo amministrativo**

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato e, se autorizzato dall'assemblea, al Presidente nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte in forza della delega stessa.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori (nel solo caso di Consiglio di Amministrazione), dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Salvo quanto previsto dall'art. 15, sono comunque di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;

- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzioni di mutui
- f) approvazione del budget annuale e del modello organizzativo della società.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'articolo 15.

#### **Articolo 21 – Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti nel rispetto dei massimali eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti di tempo in tempo.

Ferme le limitazioni previste all'articolo 20 che precede, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo paragrafo del presente articolo.

#### **Articolo 22– Composizione del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto per le deliberazioni ordinarie.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Collegio Sindacale non possono essere attribuite anche le funzioni di controllo legale, fatta salva ogni diversa disposizione di legge pro-tempore vigente.

Il controllo legale è affidato a un revisore legale o a una società di revisione su proposta del Collegio Sindacale e con delibera assembleare che stabilisce anche il relativo compenso.

#### **Articolo 23 – Requisiti degli amministratori in carica**

Gli amministratori e sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza

#### **Articolo 24 – Bilancio**

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e dal Collegio Sindacale (articolo 2429 del codice civile), è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 14.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

#### **Articolo 25 – Cause di scioglimento**

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

#### **Articolo 26 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Firenze.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Firenze presso gli uffici della [Camera di Commercio]. La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

#### **Articolo 27 – Foro competente**

Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale ai sensi del precedente articolo 26 è quello di Firenze.

#### **Articolo 28 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs n. 175 del 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).